

Regolamento

*Per la gestione ed il funzionamento della
piscina comunale coperta e strutture
accessorie*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 05.06.2007

Il Sindaco
Gian Luca Becciu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Senes

La gestione della piscina comunale coperta di Serrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 c. 25 della Legge n 289 del 27.12.2002, viene affidata in via preferenziale, in concessione a Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali secondo i criteri stabiliti in materia di servizi pubblici locali dall'art. 112 e 113 del D.Lgs. N. 267/2000.

ART. 2

Al controllo sulla gestione funzionale del servizio sovrintende il Responsabile del Servizio Sport cui fa capo la complessiva gestione degli impianti sportivi comunali.

Lo stesso dovrà proporre all'Amministrazione i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento del servizio con l'ausilio del Ufficio Tecnico per gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.

ART. 3

L'organico addetto alla piscina comunale, in numero adeguato al bacino d'utenza, deve comprendere le seguenti figure professionali:

- Direttore – Responsabile unico nei confronti del Comune
- cassiere
- istruttore di nuoto
- allenatore di nuoto
- assistente bagnanti
- addetto alle pulizie

La direzione dell'impianto deve essere effettuata da persona in possesso di adeguata professionalità (laurea in scienze motorie) e dei brevetti previsti per l'esercizio delle funzioni di bagnino.

In linea di massima gli addetti osserveranno l'orario di apertura e chiusura della piscina salvo anticipazione dell'orario per pulizie o altri servizi straordinari.

ART. 4

I compiti ed adempimenti principali degli addetti alla piscina sono:

- a) - **DIRETTORE**: sovrintende e coordina tutti i servizi legati all'apertura ed al funzionamento dell'impianto e precisamente: servizio di cassa, assistenza ai bagnanti, istruzione di nuoto, pulizia interna ed esterna dell'impianto, funzionamento della centrale, rapporti con l'utenza e con il Comune.
- b) - **CASSIERE** - ha il compito della vendita dei biglietti e degli abbonamenti, di ricevere le iscrizioni ai corsi di nuoto, nonché alla custodia dei valori eventualmente depositati alla cassa;
- c) - **ISTRUTTORE DI NUOTO** - è addetto ai seguenti compiti:
 - istituire i corsi di nuoto per ragazzi ed adulti;
 - sorvegliare ed assistere i bagnanti in acqua insieme al restante personale di vasca durante l'intero orario di apertura dell'impianto;
 - vigilare per un comportamento corretto degli utenti;
 - provvedere alla pulizia quotidiana della vasca e del bordo vasca, alla sistemazione di sdrai ed ombrelloni, da svolgere ad impianto chiuso;

- offrire la disponibilità a collaborare alle operazioni di disinfezione dell'acqua, al funzionamento della centrale e alle pulizie generali dell'impianto.

d) - **ASSISTENTE BAGNANTI** - è addetto ai seguenti compiti:

- sorvegliare ed assistere i bagnanti in acqua insieme al restante personale di vasca durante l'intero orario di apertura dell'impianto;
- vigilare per un comportamento corretto degli utenti;
- provvedere alla pulizia quotidiana della vasca e del bordo vasca, alla sistemazione di sdrai ed ombrelloni da eseguirsi ad impianto chiuso;
- offrire la disponibilità a collaborare alle operazioni di disinfezione dell'acqua, al funzionamento della centrale e alle pulizie generali dell'impianto.

d) **ADDETTO ALLE PULIZIE** - è addetto ai seguenti compiti:

- provvedere alla pulizia quotidiana degli spazi della piscina, degli spogliatoi e dei servizi igienici e degli spazi esterni.

ART. 5

Con apposita deliberazione dell'organo competente, il Comune esamina ed approva annualmente le tariffe proposte dal concessionario per la fruizione dei servizi nel complesso sportivo (piscina, saune, docce, utilizzo campo di calcetto). Il concessionario cura autonomamente il servizio cassa nel rispetto della vigente normativa fiscale. Le tariffe sono introitate dal concessionario per la gestione del servizio.

ART. 6

L'orario di apertura e di chiusura della piscina, nonché dei servizi annessi è comunicato dal concessionario al Comune ed è reso noto al pubblico a mezzo appositi cartelli.

ART. 7

La vendita dei biglietti per l'ingresso in piscina ha inizio all'orario di apertura e termina un'ora prima dell'orario di chiusura della piscina stessa.

ART. 8

I frequentatori della piscina non possono, in alcun caso, invocare l'ignoranza del presente regolamento, che è a disposizione dei frequentatori presso la Direzione, come da appositi cartelli indicatori posti all'interno della piscina.

ART. 9

Non è ammesso allo stabilimento chi si trovi in stato di ebbrezza o chi abbia con se cani od altri animali.

ART. 10

Alla Direzione è riservato il diritto insindacabile di rifiutare l'ingresso allo stabilimento o di allontanare chiunque possa turbare l'ordine o nuocere in qualsiasi modo il buon funzionamento della piscina.

ART. 11

A richiesta della Direzione i frequentatori dovranno esibire i propri documenti di identificazione.

ART. 12

I fanciulli di età inferiore ai 10 anni dovranno essere accompagnati da persone adulte.

ART. 13

Per gli oggetti di vestiario viene messo a disposizione un guardaroba ed armadietti sigillabili con apposito lucchetto e non custoditi. Non è consentito depositare nel guardaroba oggetti di valore. La direzione non è tenuta a risponderne.

ART. 14

I bagnanti devono:

- svestirsi e vestirsi unicamente nei locali a ciò destinati, tenendo le porte completamente chiuse;
- effettuare la doccia prima di accedere al recinto della vasca.
- munirsi di adeguate calzature da utilizzarsi solo all'interno dell'impianto.

ART. 15

E' assolutamente vietato:

- schiamazzare, cantare o comunque tenere un contegno scorretto;
- passeggiare nell'impianto con calzature non adeguate;
- circolare con calzature non adeguate, sul marciapiede interno alla recinzione della piscina;
- il gioco della palla o altri giochi quando possano recare molestia alle persone o danno alle cose.
- fumare negli spogliatoi.

ART. 16

E' consentito ai bagnanti l'uso dei propri costumi da bagno. Il costume da bagno, sia maschile che femminile, deve essere conforme alle disposizioni vigenti per le spiagge ed i bagni pubblici.

ART. 17

I bagnanti non possono usufruire della cabina per un periodo superiore a quello strettamente necessario per spogliarsi e vestirsi.

ART. 18

I non esperti di nuoto dovranno fruire della piscina fino al limite di sicurezza segnalato da appositi cartelli.

ART. 19

I bagnanti devono tassativamente evitare che deiezioni, anche di mucosità nasali o boccali, possano contaminare l'acqua della vasca. E' consentito sputare negli sfioratoi. L'uso dei gabinetti implica l'obbligo di ripetere la doccia previa saponatura.

ART. 20

I bagnanti devono avere la massima cura degli effetti d'uso e di tutto il materiale dello stabilimento, sotto pena di risarcimento all'Amministrazione comunale di ogni eventuale danno, ferme restando le sanzioni di legge e del presente regolamento.

Presso la Direzione è disponibile un apposito registro per gli eventuali reclami, consigli ed osservazioni.

ART. 21

Gli oggetti ed il denaro depositati e non ritirati dal pubblico o rinvenuti nello stabilimento, saranno trattenuti per un periodo di un mese a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario, dopo di che verranno trattenuti dal concessionario .

ART. 22

I bagnanti non dovranno distogliere per alcun motivo gli assistenti dal loro servizio di vigilanza ed il personale in genere dalle loro mansioni.

Al personale nulla è dovuto per le sue prestazioni.

ART. 23

Coloro che non osserveranno le norme del presente regolamento saranno subito allontanati dallo stabilimento, ed eventualmente assoggettati alle penalità nelle quali incorressero ai sensi di legge e dei vigenti regolamenti comunali.

ART. 24

In caso di necessità, dovuta a causa di forza maggiore, la Direzione ha la facoltà di sospendere o di limitare l'accesso allo stabilimento ed eventualmente sospendere o limitare l'uso della piscina e dei servizi annessi, senza che, in quest'ultimo caso, i frequentatori possano esigere il rimborso dei biglietti pagati.

ART. 25

La piscina può essere concessa per gare ad appartenenti a società sportive, sotto l'osservanza delle seguenti formalità:

- a) le Società dovranno presentare richiesta alla Direzione con almeno dieci giorni di anticipo specificando il giorno o i giorni e le ore in cui si intendono espletare le gare;
- b) le richieste saranno evase dalla direzione in ordine cronologico di arrivo;
- c) le Società, prima di fare le gare, dovranno espletare tutte le formalità amministrative e legali (assicurazioni, responsabilità civili, danni ecc.) e dovranno assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia per l'effettuazione delle manifestazioni, in base a un contratto a stampa da sottoscrivere.

ART. 26

L'utilizzo della sauna, è consentito unicamente a persone maggiorenni, dietro presentazione di certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione.

- a) - L'uso della sauna è consentito secondo le modalità ed i suggerimenti disposti dal personale qualificato.

b) – Gli utenti che intendono utilizzare la sauna sono tenuti a depositare presso la Segreteria certificato medico che ne attesti specificatamente l'idoneità. Il certificato ha validità annuale, e deve essere quindi sostituito alla scadenza dei dodici mesi dal rilascio. L'utilizzo della sauna viene effettuato, comunque, sotto la responsabilità dell'utente ed a suo rischio e pericolo.

c) - Prima di accedere alla sauna è obbligatorio fare la doccia. Alla sauna si accede senza indumenti di sorta (eccezione fatta eventualmente per gli slip). È vietato sedersi e/o sdraiarsi a diretto contatto delle panche.

e) - In sauna non è consentito fumare, introdurre giornali o riviste, radersi o prestare cure igieniche alla propria persona, utilizzare creme, profumi e bicarbonato di sodio.

f) - Non è consentito utilizzare la sauna a coloro che presentano sul corpo escoriazioni, ferite sanguinanti, lesioni cutanee in fase produttiva ematica, sierosa o purulenta.

ART. 27

Il campo di calcetto deve essere concesso in uso in via preferenziale:

- alle associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, o aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti. operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della Federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
- Privati o gruppi non costituiti in società.

ART. 28

Per tutto quanto non è preventivamente stabilito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni speciali contenute nei regolamenti e nelle relative leggi vigenti in materia.